



Città di Asola

Provincia di Mantova

Piazza XX Settembre 1 - Asola - CAP 46041 - Tel. (0376) 733011 -Telefax (0376) 710415

Cod. Fisc. 81000370205 - Part. IVA 00158460204

web: www.comune.asola.mn.it PeC: comuneasola@legalmail.it

ORIGINALE

N°128 Reg. delib.	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
-----------------------------	------------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI. (D.LGS. N. 24/2023).
----------------	---

Oggi **trenta** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Busi Giordano	Sindaco	P
Carminati Luciano	Ass. LL.PP-ED.PRIV.	P
Antonioni Cecilia	Ass.CULTURA	P
Orsini Nicolo'	Ass.SUAP-URP	P
Moretti Ambra	Ass. SERV.CITTADINO	P
Tozzo Massimo	Ass. BILANCIO	P

6	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Zirelli Roberta.

Il Dott. Busi Giordano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI. (D.LGS. N. 24/2023).
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA:

AREA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una *particolare* misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione n. 469 del 09/06/2021 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*” previste al comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la *protezione* delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*”;
- le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 ;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)*”, dettando linee guida per l’applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- il D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto all’art. 6 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (PIAO) che sono tenute ad adottare le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti;

- il D.P.R. 22 giugno 2022 n. 81 “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, all’art. 1, comma 1 specifica che ai sensi D.L. 80/2021, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti al Piano di prevenzione della corruzione previsti dall’articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge 2012, n. 190;
- il Decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 22/06/2022 n. 132 in attuazione del D.L. 80/2021 art. 6, comma 6 (adozione del Piano-tipo), che attribuisce all’art. 3 lettera c) la predisposizione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Richiamata la propria Deliberazione n. 24 del 08/02/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 del Comune di Asola e, in particolare la Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;

Dato atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, garantendo l'anonimato;

Considerato che il D.Lgs.24/2023 in materia di whistleblowing ha significativamente innovato la materia e che si rende necessario approvare una nuova procedura interna per disciplinare la gestione di tale segnalazioni, allegata alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di attivare il canale interno del Comune di Asola per la ricezione della segnalazione di violazioni attraverso l'utilizzo di una procedura informatica, attraverso l'utilizzo di una procedura informatica fornita dalla società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. (con sede in Viale Abruzzi 13/A – 20131 - Milano, C.F. e P.IVA 09495830961) che, mediante l’adesione alla convenzione WhistleblowingPA, mette a disposizione della pubblica amministrazione un canale criptato conforme alla normativa vigente e completamente e completamente gratuito;

Rilevato che la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune di Asola che si avvale del fornitore esterno della procedura informatica citata, nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;

Dato atto, inoltre, che la procedura di segnalazione di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, è stata condivisa con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Asola, il quale ha ritenuto la stessa in linea con le indicazioni normative e le Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

Evidenziato che in merito alla nuova procedura sono stati sentiti i sindacati (RSU / OOSS territoriali), cui è stato trasmesso il documento con nota prot. n. 13351 del 09/08/2023;

Dato atto che si provvederà a dare ampia diffusione della suddetta procedura;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, conforme al D.Lgs. n.24/2023 e alle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" approvate d ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 28.05.2021 con cui è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Zirelli;

Ritenuto di individuare nel Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari, titolare dell'incarico di Eleva Qualificazione, già nominato Vice Segretario, quale sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- favorevole di Regolarità Tecnica reso dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dott.ssa Fracassi Morena
- favorevole di Regolarità Tecnica reso dal Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Zirelli;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata "*Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) - (cd whistleblower)*", parte integrante e sostanziale del presente atto, come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
2. di dare atto che la procedura di segnalazione allegata è stata condivisa con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Asola, come previsto dalle Linee Guida Anac sopra richiamate, il quale ha ritenuto la stessa in linea le indicazioni normative e le Linee guida diffuse dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
3. di dare atto che la Società Whistleblowing Solitions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A – 20131 - Milano, C.F. e P.IVA 09495830961, software house che fornisce la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, assicura che l'applicativo è conforme ai requisiti previsti dalla vigente normativa, garantendo il rispetto delle modalità di tutela dell'anonimato e della riservatezza dei dati personali mediante un canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione alla convenzione WhistleblowingPA;
4. di dare atto che in merito alla nuova procedura sono stati sentiti i sindacati (RSU / OOSS territoriali), cui è stato trasmesso il documento con nota prot. n. 13351 del 09/08/2023;
5. di individuare nel Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari, titolare dell'incarico di Eleva Qualificazione, Vice Segretario, quale sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente;
6. di precisare che si provvederà a:

- a. nominare WHISTHLEBLOWING SOLUTIONS I.S. S.R.L. quale responsabile esterno del trattamento dei dati;
 - b. pubblicare l'indirizzo web per le segnalazioni sul sito internet dell'ente;
 - c. pubblicare un'informativa sulla privacy tra ente e soggetti segnalanti;
 - d. adottare la valutazione d'impatto sul rischio del trattamento dei dati personali;
 - e. dare ampia diffusione della nuova procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni, per il tramite dei canali comunicativi interni ed esterni dell'Ente;
 - f.
7. di pubblicare il presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, Sotto-Sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”;

Allegati:

- *procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica - disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (d. lgs n. 24 del 10 marzo 2023) (cd whistleblower).*

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. *DI approvare la sopraestesa proposta di delibera.*

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 126 del 03-08-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI. (D.LGS. N. 24/2023).
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Dott. Busi Giordano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zirelli Roberta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INFORMATIVA PRIVACY

Documento aggiornato il 11 gennaio 2023

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il presente documento espone le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in essere da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS), in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche il "Titolare" o il "Fornitore"), nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, ivi incluse le informazioni sui diritti dell'interessato e sul loro relativo esercizio.

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.

L'art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per "Dato Personale" debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, "Interessato").

Per "Trattamento" deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del Regolamento).

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l'Interessato debba essere messo a conoscenza delle opportune informazioni relative alle attività di Trattamento che sono svolte dal titolare del Trattamento e ai diritti degli Interessati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento è Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS) con sede a Milano in Viale Abruzzi 13/A.

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati personali che può essere contattato scrivendo un'email a dpo@whistleblowingsolutions.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Il trattamento è finalizzato:

1. gestire, concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale concordato, nonché, degli eventuali dispositivi accessori richiesti, incluso ogni adempimento relativo ad obblighi fiscali e di contabilità;
2. all'assolvimento degli obblighi di legge.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

In conformità a quanto sancito dall'art. 5 del Regolamento, i Dati Personali oggetto di Trattamento sono:

1. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
2. raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini compatibili con tali finalità;

WHISTLEBLOWINGIT

Un progetto di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia

www.whistleblowing.it | info@whistleblowing.it

3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. esatti e se necessario, aggiornati;
5. trattati in maniera da garantire un adeguato sicurezza;
6. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare con strumenti automatizzati e non automatizzati; la conservazione in forma elettronica dei Dati Personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato e dotate di accessi ristretti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a Trattamento. Come principio generale, dunque, i Dati Personali verranno conservati per l'intero periodo di vigenza del rapporto con il Fornitore.

Resta inteso tuttavia che, venuto meno il rapporto contrattuale con il Fornitore e, con esso, le relative finalità del Trattamento, il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i Dati Personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge (ci si riferisce, per esempio, all'obbligo di tenuta delle scritture contabili per un periodo di 10 anni, previsto dall'art. 2220 del Codice Civile) o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (per esempio, in caso di possibili contestazioni rispetto alle attività svolte dal Fornitore).

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno accessibili al Titolare agli incaricati del Trattamento e ai collaboratori esterni in relazione alle sole necessità di esecuzione del contratto e con precise nomine ai sensi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nello specifico sono nominati Sub-Responsabili del Trattamento:

- Transparency International Italia come partner di progetto;
- Seeweb S.r.l. come fornitore di infrastruttura.

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'ESTERO

I Dati Personali sono trattati principalmente in Italia ed esclusivamente nei Paesi dell'Unione Europea.

Non esiste alcun trasferimento di Dati Personali verso l'estero in paesi extra UE.

COOKIE POLICY

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS) è impegnata attivamente nella protezione dei propri clienti ed utenti e nella sensibilizzazione circa le tematiche di sicurezza informatica e privacy. Come tale WBS sui propri siti utilizza solo cookies tecnici necessari per erogare i propri servizi ed in particolare solo cookies necessari all'autenticazione degli utenti e alla sicurezza dei propri siti e rinuncia all'utilizzo di qualsivoglia cookies di profilazione, di marketing e di terze parti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento l'Interessato potrà accedere ai Dati Personali al fine di correggerli, eliminarli e, in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono espressamente riconosciuti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali, e in dettaglio: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Dati Personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne

l'origine, le finalità e le modalità del Trattamento; il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati; il diritto di verificare l'esattezza dei Dati Personali o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione alla legge, nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro Trattamento; il diritto alla portabilità dei propri Dati Personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti. La normativa applicabile riconosce, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso al Trattamento dei Dati Personali in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi, tuttavia, la liceità del Trattamento posto in essere dal Titolare sulla base del consenso prestato prima della revoca.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Per esercitare i propri diritti l'Interessato può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento scrivendo un'email a gdpr@whistleblowing.it.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D. LGS N. 24 DEL 10 MARZO 2023) (CD WHISTLEBLOWER).

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “*Violazioni*”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “*Segnalazione*”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c) “*Whistleblower*” o “*Segnalante*”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) “*Facilitatore*”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “*Persona coinvolta*”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “*RPCT*”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Art. 1) Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all'art. 4.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto (ad esempio un Responsabile di Settore con incarico di EQ) tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT del Comune di Asola, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 2) Soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti del Comune di Asola anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Asola;
- c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Asola;
- d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Asola (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Asola;
- f. dipendenti in periodo di prova;
- g. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Asola:

- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
- è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico

Art. 3) Ambito della violazione

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e gestite come tali, secondo i regolamenti di ogni singola amministrazione. Pertanto, le segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2):

- potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e, comunque, non ai sensi della disciplina sul *whistleblowing*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 lett. f);
- verranno registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per massimo 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 10 lett. f).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 4) Canale interno di segnalazione

Il Comune di Asola ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.T.) che si avvale dei dipendenti assegnati all'Area Servizi Amministrativi e Finanziari appositamente individuati.

A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione alla convenzione stipulata con *WhistleblowingPA*, il cui portale è liberamente accessibile dalla Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri Contenuti" e dalla *home page* del sito istituzionale dell'ente.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al R.P.C.T., il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C.T. e, qualora ritenuto da quest'ultimo, ai dipendenti assegnati all'Area Servizi Amministrativi e Finanziari appositamente individuati.

Il R.P.C.T. accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

Nella gestione del canale interno di segnalazione il RPCT del Comune di Asola si avvale del fornitore esterno della procedura informatica citata, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il RPCT e il vice RPCT, in caso di assenza temporanea del primo, sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, responsabile della custodia di tali credenziali ed adotta ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

In alternativa, al fine di agevolare il segnalante, è consentito presentare la segnalazione in forma orale, mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato su appuntamento, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, la stessa è documentata mediante verbale che il segnalante può richiedere di verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

Il RPCT provvederà a caricare il verbale sulla piattaforma informatica dedicata.

Art. 5) Procedura per la segnalazione

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente.

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Art. 6) Supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni

Il RPCT è coadiuvato nella gestione delle segnalazioni dal gruppo di supporto individuato con specifico provvedimento tra i dipendenti assegnati all'Area Servizi Amministrativi e Finanziari e Personale.

Nel caso in cui la segnalazione preveda colloqui tra il segnalante e il RPCT, ad essi può assistere un componente del gruppo di supporto appositamente individuato.

Nel caso residuale che il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, lo stesso si asterrà e verrà sostituito dal Vice RPCT.

Art. 7) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità:

- potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati;
- dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata, affinché adotti i provvedimenti di competenza incluso, sussistendone

i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all'UPD, nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 8 "Tutela della riservatezza";

- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Art. 8) Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, al Vice RPCT e ai dipendenti dell'ufficio di supporto, come sopra individuato, appositamente formati e autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, i soggetti di cui sopra, ciascuno per quanto di competenza, rispondono disciplinarmente. Il RPCT può inoltre incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto all'art. 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013

Art. 9) Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 10) Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche.

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui al precedente capoverso.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;

- d) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 11) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 13) Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 14) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.